SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 39)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PESENTI, GRAMEGNA, TRABUCCHI e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Modifica all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per il trasferimento del personale statale di ruolo già in posizione di «comando»

ONOREVOLI SENATORI. — Il motivo che spinge i proponenti a presentare il disegno di legge di modifica all'articolo 58 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è ben noto a tutti coloro che conoscono la situazione della Amministrazione statale.

I servizi dei vari dicasteri subiscono espansioni o contrazioni in dipendenza di avvenimenti che poi consolidano i loro effetti.

E noto che vi è una regolare espansione dei servizi del Tesoro e delle Finanze, dell'aviazione civile, che si distacca dai ministeri militari, è noto che sono sorte nuove Amministrazioni, come il Ministero delle partecipazioni statali, mentre sono stati soppressi il Ministero dell'Africa italiana e sono stati ridotti molti servizi inerenti a dicasteri militari.

Tutto ciò esige, e con urgenza, che sia facilitato il passaggio da una Amministrazione all'altra del personale statale di ruolo, da servizi dove il personale è in esuberanza a dove invece difetta. Occorre in particolare regolare la posizione di coloro che per esigenze di servizio già sono da anni « comandati » presso una Amministrazione diversa da quella di provenienza. La dipendenza formale da una Amministrazione diversa da quella in cui si presta effettivamente l'opera ostacola la possibilità di giudizio e la piena utilizzazione del dipendente con danno per l'Amministrazione statale, che è unica, pur essendo divisa in dicasteri, e per il dipendente.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, prevede giustamente le possibilità di questi passaggi da un ruolo all'altro, ma li subordina al parere del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Purtroppo è difficile prevedere quando tale organo potrà essere costituito e in condizione di funzionare, mentre l'esigenza della sistemazione in particolare dei « comandati » è urgente.

A tale esigenza risponde appunto il disegno di legge presentato.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In attesa che sia costituito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, gli impiegati di ruolo, i quali, alla data della presente legge, prestano servizio, come comandati, presso un'altra Amministrazione dello Stato da non meno di cinque anni, possono essere trasferiti definitivamente nei ruoli dell'Amministrazione stessa, in cui prestano effettivamente servizio, conservando l'anzianità acquisita, con decreto a firma dei due Ministri interessati.